



COMUNE DI GORO

Provincia di Ferrara

AREA TRIBUTI - PERSONALE - ECONOMATO

Piazza D. Alighieri, 19
C. A. P. 44020
tel. 0533 - 792903
fax 0533 - 995161

DET. N. 387 – RI-COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019/2021 IN APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE RGS N. 15 DEL 16/05/2019, SEZIONE 02P 0,20% M.S. 2001 ALTE PROFESSIONALITA'. RIDETERMINAZIONE DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPLESSIVO ART.23, COMMA 2, DEL DLGS 75/2017 PER LANNO 2016..

Goro, 15-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Richiamate:

- la deliberazione Del Consiglio Comunale n. 21 del 09/04/2019 avente ad oggetto “Nota di aggiornamento al DUP 2019/2021”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021”;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 26/10/2016 avente per oggetto “Approvazione del regolamento di contabilità armonizzata”;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 26/06/2019 di assegnazione della Responsabilità del Servizio Tributi-Personale-Economato alla dipendente Rag. Ippolita Veronesi;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 67 del 11/06/2019 avente per oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2019-2021”;

Premesso che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 il quale, all’art. 67, ha riscritto le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate;

Richiamato in particolare il comma 1 dell’art. 67 sopra citato, che testualmente recita:

- *“1. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.”*

Precisato che la seconda parte dell’art. 67 sopra citato ha espressamente previsto l’inserimento nell’importo unico consolidato 2017, ai fini del computo nel fondo 2018, di una somma pari allo 0,20% del monte salari 2001 per l’istituto delle alte professionalità di cui all’art. 32 c.7 del CCNL 22/01/2004 che, secondo le varie disposizioni contrattuali andava previsto e distribuito nel fondo per le risorse decentrate nelle annualità dal 2004 in avanti;

Ricordato che:

- l’ARAN con il parere RAL297 aveva chiarito come *“nel caso l’ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque, per ora, essere destinate ad altre finalità. Sugeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall’anno 2003 compreso, convinti che il*

prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema”;

- la dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 09/05/2006 stabiliva che tali somme fossero definitivamente acquisite al fondo delle risorse decentrate, pur con destinazione vincolata alla medesima finalità;

Richiamato il parere ARAN CFL 7 del 08/10/2018 il quale, nell’escludere la possibilità di inserire nel fondo 2018 lo 0,2% del MS 2001, aveva d’altro canto precisato come nel caso in cui l’ente abbia commesso un errore nella determinazione del fondo, questo possa essere corretto facendo intervenire gli stessi soggetti che avevano provveduto alla quantificazione delle risorse decentrate, ovvero l’ufficio personale e l’organo di revisione. Lo stesso parere rinviava al MEF per gli aspetti connessi al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Vista la circolare della RGS n. 15 del 16/05/2019 relativa alle istruzioni per la compilazione del conto annuale 2018 e precisamente alla sezione 02P della scheda SICI (specifiche informazione sulla contrattazione integrativa) aggiornata al CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, in particolare a quelle contenute nell’art. 67 sulle nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate;

Considerato che il MEF, con le tre domande poste della sezione 02P della scheda SICI, intende dare la possibilità agli enti locali, che non lo abbiano fatto nelle annualità precedenti, di inserire nel fondo 2018 la somma dello 0,20% sul monte salari 2001 di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/01/2004 e contestualmente di rideterminare il limite 2016 del trattamento accessorio complessivo di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs 75/2017;

Tenuto conto che le risposte, come sotto indicato, alle tre domande della sezione 02P della scheda SICI della circolare MEF-RGS n. 15/2019, giustificano l’inserimento della somma di cui all’art.32, c.7 CCNL 22/01/2004 nel fondo 2018, con altresì l’adeguamento del limite del trattamento del salario accessorio 2016:

- 384) Valore 0,20% del monte salari dell'anno 2001 di cui all'art. 32 c. 7 del Ccnl 22.1.2004 non ricompreso nel fondo certificato del 2017 ai fini del computo nell'unico importo 2017 di cui all'art. 67, c. 1 del Ccnl 22.5.201: €2.754,49;
- 385) L'importo di cui all'art. 32, c. 7 Ccnl 22.1.2004, inizialmente escluso dal fondo 2017, vi è stato ricompreso, previa certificazione del Collegio dei revisori dei conti, secondo le indicazioni dell'ARAN?: Si
- 386) Il limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 del Dlgs 75/2017 è stato rettificato includendo il valore di cui all'rt. 32 c. 7 del Ccnl 22.1.2004 secondo le indicazioni del MEE?:Si

Vista:

- la determinazione n. 26 in data 06/02/2019 relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21/05/2018, nella quale non era stato compreso alcun importo per le alte professionalità;
- la determinazione n. 386 in data 15/10/2019 relativa alla ri-costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018, in applicazione della circolare RGS n. 15 del 16/05/2019, sezione 02P – 0,20% M.S. 2001, rideterminazione del limite trattamento accessorio complessivo art. 23, comma 2, D.Lgs 75/2017 per l’anno 2016;
- la determinazione n. 109 del 11/04/2019, relativa alla costituzione del fondo di produttività anno 2019 – modifica;
- il CCDI – Parte economica 2019/2021 sottoscritto in data 11/06/2019;

Quantificato in € 2.754,49 l’importo dello 0,20% calcolato sul monte salari anni 2001, come risulta dal conteggio esplicitato nella determinazione n. 386 del 15/10/2019, la quota da porre in aumento al fondo di produttività per il triennio 2019/2021;

Ritenuto, di procedere alla rideterminazione del fondo di produttività 2019/2021, per le motivazioni sopra riportate nel seguente modo:

	2019	2020	2021	
Parte Stabile				
Importo anno 2017 certificato dall'organo di revisione che comprende le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, comma 2 CCNL 22/01/2004 dell'anno 2017	€ 155.156,97	€ 155.156,97	€ 155.156,97	A

Risorse destinate al finanziamento delle Posizioni Organizzative e retribuzione di risultato anno 2017 (importo a dedurre)	€ 43.750,00	€ 43.750,00	€ 43.750,00	B
Differenza A-B	€ 111.406,97	€ 111.406,97	€ 111.406,97	
Incremento parte stabile				
importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018 a valere dall'anno 2019 (n. 17 dipendenti al 31/12/2015)	€ 1.414,40	€ 1.414,40	€ 1.414,40	
differenziale progressioni economiche a regime	€ 2.122,64	€ 2.122,64	€ 2.122,64	
Totale risorse Stabili	€ 114.944,01	€ 114.944,01	€ 114.944,01	
di cui escluse dal tetto	€ 3.537,04	€ 3.537,04	€ 3.537,04	
Totale	€ 111.406,97	€ 111.406,97	€ 111.406,97	A
Totale Fondo anno 2017 al netto delle P.O	€ 111.406,97	€ 111.406,97	€ 111.406,97	B
Differenza A-B	€ -	€ -	€ -	

Dato atto che la rideterminazione del fondo produttività 2019/2021 è stata eseguita nel rispetto del limite anno 2016 ai sensi della Circolare Mef-RGS n. 15/2019:

COMPONENTI DEL LIMITE 2016	IMPORTO	NOTE / ISTRUZIONI
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 111.406,97	E' l'importo del fondo 2016 al netto delle voci escluse dal limite e aumentato dello 0,20% MS 2001, decurtato come da allegato A)
RISORSE DESTINATE A BILANCIO PER LE PO	€ 32.281,60	E' l'importo stanziato a bilancio per le PO e risultato anno 2016
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	€ -	E' l'importo del fondo per lavoro straordinario così come determinato ai sensi dell'art.14, comma 4 CCNL 01/04/1999
TOTALE LIMITE ART. 23, C.2 DLGS 75/2017	€ 143.688,57	
INCREMENTO RISORSE DESTINATE A BILANCIO PER LE PO 2019	€ 11.468,40	E' il differenziale fra le PO del 2016 con quelle del 2019 a seguito nuova pesatura per applicazione CCNL 2016/2018
DECURTAZIONE AI SENSI ART. 3 D.LGS n. 90/2014	€ 11.468,40	E' la decurtazione operata sulla capacità assunzione 2019 fatta al fine di rispettare il limite dell'art. 23, c. 2 D.LGS 75/2017
TOTALE LIMITE ART. 23, C.2 DLGS 75/2017	€ 143.688,57	

Ritenuto pertanto procedere per tutto quanto sopra esposto;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto il d.lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- 1) di quantificare per un importo di € 2.754,49 l'importo dello 0,20% calcolato sul monte salari anni 2001, al netto delle riduzioni di legge, la somma da porre in aumento sul Fondo di produttività per il triennio 2019/2021;

- 2) l'aumento del fondo produttività 2019/2021 per effetto dell'incremento dello 0,20% sul monte salari 2001, viene fatto nel rispetto del limite del trattamento accessorio complessivo di cui all'art. 23, comma 2 Dlgs 75/2017 anno 2016, attualmente vigente, in esecuzione della circolare MEF/RGS n.15/2019 – sezione 02P della scheda SICI, per un importo di € 143.688,57;
- 3) di ri-costituire il fondo per le risorse decentrate per le annualità 2019/2021 comprendendo nell'importo unico consolidato 2017 la somma di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/01/2004 pari allo 0,20% del MS 2001 per le alte professionalità secondo il disposto dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- 4) di dare atto che i fondi 2019/2021 sono stati costituiti e destinati con il CCDI 2019/2021 – parte economica, sottoscritto in data 11/06/2019;
- 5) di imputare la spesa di € 2.754,49 Cap. 3 – codice 01.01 – 1.01.01.01.002 “Fondo miglioramento efficienza servizi – Produttività” del bilancio di previsione 2019-2021;
- 6) di attestare che per il finanziamento relativo alla quota di incremento del Fondo per le annualità 2019/2021, per la somma complessiva di € 4.299,77 viene richiesta, al Servizio Finanziario, specifica variazione di bilancio di previsione 2019/2021 come di seguito specificato:
 - a. € 2.754,49 cap. 3 – codice 01.01-1.01.01.01.002 – “Fondo Miglioramento efficienza servizi – Produttività”
 - b. € 1.311,14 cap. 2/11 – codice 01.03-1.01.02.01.001 – “Onri su retribuzione personale Produttività”
 - c. € 234,14 cap. 710/3 – codice 01.03-1.02.01.01.001 – “IRAP su compensi al personale Produttività”
- 7) di trasmettere il presente atto all'organo di revisione per l'acquisizione della relativa certificazione;

Si dà atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo al Responsabile del procedimento e/o Responsabile del Servizio firmatario dell'atto medesimo;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Veronesi Ippolita)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
()

COMUNE DI GORO

(Prov. di FERRARA)

VERBALE DEL REVISORE CONTABILE UNICO N. 40 DEL 22/10/2019

Oggi, 22 ottobre 2019, alle ore 15,30, il sottoscritto Dott. Marco Grilli, revisore dei conti unico del Comune di Goro, procede all'esame della "RI-COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019/2021 IN APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE RGS N. 15 DEL 16/05/2019, SEZIONE 02P 0,20% M.S. 2001 ALTE PROFESSIONALITA'. RIDETERMINAZIONE DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPLESSIVO ART.23, COMMA 2, DEL DLGS 75/2017 PER LANNO 2016."

Con la determina del responsabile del servizio personale n. 387 del 15 ottobre 2019 l'ente procedere a rideterminare il Fondo per le risorse decentrate liquidato con determina n. 28 del 30 gennaio u.s. in €. 140.934,08.

Premesso che:

- con parere del 7 marzo ultimo scorso è stato rilasciato parere favorevole alla proposta relative "l'ipotesi di contratto decentrato integrativo – parte giuridica" per il triennio 2019 – 2021 (proposta n. 25) e "Regolamento per la disciplina della valutazione, integrità e trasparenza della performance (proposta di delibera n. 27);
- è demandato all'organo di revisione ai sensi dell'art. 8 co. 6 CCNL 21 maggio 2018 che richiama 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il controllo in particolare "sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;
- l'ente ha approvato con il parere positivo del sottoscritto il Bilancio Previsionale per il triennio 2019 – 2021;
- il parere in merito alla congruità del fondo deve essere verificata in base "alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio";
- l'ente ha provveduto in applicazione della circolare MEF-RGS n. 15 del 16/05/2019 contenente le istruzioni per la compilazione del conto annuale 2018 a rideterminare il limite di trattamento accessorio per

l'anno 2016 e conseguentemente il fondo 2018 secondo quanto previsto dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018 su cui il sottoscritto ha rilasciato parere positivo n. 39;

Visti:

- il contratto collettivo decentrato;*
- la relazione illustrativa;*
- il Bilancio Previsionale 2019 – 2021 post assestamento*

Verificato altresì che il limite di rideterminazione del fondo produttività 2019/2021 è stata eseguita nel rispetto del limite anno 2016 ai sensi della Circolare Mef - RGS n. 15/2019 e che la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

RITENUTO che le risorse destinate ad incentivare la qualità e quantità in servizi prestati debbono essere erogate solo dopo idonea certificazione dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi da parte dell'organo competente;

esprimo parere favorevole

in ordine alla compatibilità normativa della ricostituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2019 - 2021, ed invita l'ente a predisporre quanto prima la relativa variazione al bilancio previsionale ove trovare le opportune risorse finanziarie a copertura delle maggiori uscite.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il revisore
Grilli Dr. Marco**



